



COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E LA
TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 50 del 26.09.2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze ecc. specificati all'articolo 8 del D. Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi

e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 7 del D. Lgs. n. 22/1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 7 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Art. 6

Attività di competenza del comune

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Nel seguito del presente Regolamento viene denominato "Gestore" il soggetto pubblico o privato che di fatto gestisce il servizio, sia in qualità di appaltatore, che di concessionario o affidatario.

Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 22/97, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;

- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento, differenziando i rifiuti stessi secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso la stazione ecologica.

E' vietata l'utilizzazione dei cestini e contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
 - e) sostanze allo stato liquido;
 - f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il Comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il Comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Non sono assimilati i rifiuti speciali prodotti durante i cicli di produzione e/o lavorazione industriale.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in $50 \text{ kg/m}^2 \text{ anno}$ o $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ anno}$. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a $50 \text{ kg/m}^2 \text{ anno}$ o in $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ anno}$.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verificano picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a $1,0 \text{ kg/m}^2$.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa/tariffa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento, evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 14

Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 22/97.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta presso la Stazione Ecologica;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15

Raccolta domiciliare

La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, al piano strada dei singoli fabbricati e all'interno del perimetro del territorio comunale individuato nella planimetria allegata (allegato B).

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato mediante l'utilizzo dei diversi contenitori indicati nel presente regolamento. Tali contenitori dovranno essere lavati a cura dei proprietari.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio vengono stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, informandone l'utenza (es. mediante distribuzione annuale di apposito calendario, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, ecc...).

In caso di festività, di norma, i servizi vengono posticipati al primo giorno seguente non festivo a quello previsto.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento viene effettuato in contenitori monofamiliari.

I contenitori rigidi di capacità superiore ai 30 litri dovranno essere carrellati e dotati dell'apposito gancio per il ribaltamento automatico. I contenitori verranno svuotati e restituiti.

Art. 16

Raccolta domiciliare della frazione residua

La frazione residua (frazione secca) dei rifiuti solidi urbani deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene, di colore trasparente, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 17

Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

La frazione organica dovrà essere conferita esclusivamente in sacchetti di materiale biodegradabile (mater-bi), richiusi con legacci biodegradabili e riposti negli appositi bidoncini o in altri contenitori ermetici.

Gli utenti dovranno provvedere a lavare e disinfettare i contenitori utilizzati per il conferimento almeno con cadenza settimanale.

Art. 18

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici

La raccolta a domicilio di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, è prevista sia per utenze domestiche che per attività, nei limiti di cui al precedente articolo 11.

Devono essere conferiti esclusivamente i materiali previsti dalle convenzioni CONAI e dei Consorzi di filiera.

Carta e cartone: i cartoni di grosse dimensioni dovranno essere piegati ed eventualmente legati per facilitarne la raccolta. La carta verrà conferita in scatole di cartone, oppure in contenitori di altra natura (es. ceste) che consentano un facile svuotamento. I contenitori diversi da carta e cartone verranno svuotati e restituiti. E' vietato conferire carta e cartone in sacchetti di plastica.

Vetro: le bottiglie di vetro o altri contenitori in vetro (es. vasetti) dovranno essere conferiti in secchi, bidoncini o in ceste, in funzione della quantità conferita. I contenitori verranno svuotati da gestore e restituiti.

Imballaggi in plastica: dovranno essere conferiti esclusivamente in sacchi di plastica trasparente, che il gestore provvederà a ritirare.

Imballaggi metallici: dovranno essere conferiti in contenitori rigidi che consentano un agevole svuotamento, come secchi, bidoncini o ceste. I contenitori verranno svuotati dal gestore e restituiti.

Art. 19

Raccolta differenziata presso la Stazione Ecologica

Gli orari di apertura della Stazione Ecologica sono fissati dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore.

L'accesso alla Stazione Ecologica è consentita esclusivamente ai cittadini residenti e agli altri utenti commerciali ed artigianali aventi sede nel territorio comunale. Il gestore della Stazione Ecologica può richiedere la dimostrazione di tale requisito.

Possono essere conferiti solo rifiuti prodotti sul territorio comunale e per le seguenti tipologie:

Materiali non riciclabili

- Ingombranti
- Inerti da demolizioni interne (consegna da parte di privati in quantità limitate)

Materiali riciclabili

- Residui vegetali per potature e taglio erba da giardini
- Carta e cartone
- Vetro
- Imballaggi in plastica
- Polistirolo
- Imballaggi metallici
- Metallo
- Oli vegetali
- Abiti e stracci
- Legname e mobili

Materiali destinati al corretto smaltimento

- Medicinali
- Batterie e pile
- Frigoriferi
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Accumulatori in piombo (batterie auto)
- Oli esausti
- Pneumatici
- Neon
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine
- Altri materiali (toner fotocopiatrici, flaconi con sigle "T/F", ecc.)

Gli utenti non domestici potranno conferire esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani di cui all'allegato "A", per le tipologie sopra elencate.

Le utenze domestiche possono conferire modeste quantità di rifiuti inerti (max 0,25 m³ giornalieri) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Tutti gli utenti dovranno conferire separatamente le diverse tipologie di materiale, nel rispetto delle indicazioni presenti sui diversi contenitori e o fornite dal gestore.

Art. 20

Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato presso la stazione ecologica gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 21

Conferimento di medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati presso la stazione ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 22

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche e non domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate presso la stazione ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 23

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il concessionario e/o appaltatore del servizio.

Art. 24

Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

In casi particolari, il Comune potrà concedere apposite autorizzazioni per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (es. fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione e simili).

TITOLO IV GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 25 Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dal Titolo II del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e relative modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 27

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 26 sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade provinciali;
- d) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- e) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo;
- f) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le rogge pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

Art. 28
Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore del servizio provvede allo svuotamento degli appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti. E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonchè eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve eventuali comunicazioni di servizi del Comune.

Art. 29
Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in modo differenziato, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale e a provvedere allo spazzamento dell'area.

Art. 30
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 31

Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

Art. 32

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 33

Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico, compresi i parchi, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

E' vietato introdurre animali, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Gli obblighi e divieti previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es. non vedenti).

Art. 34

Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonchè di fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 35

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 36

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia, mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc...).

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 37

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 38

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 39

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 40

Sgombero della neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose la ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorchè, anche in assenza di nevicata, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale.

Art. 41

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale o che non vengano ostruiti caditoie o tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 42

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 43

Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 Euro a 150 EURO	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 13, art. 28, art. 32, art. 34, art. 41.
Da 50 Euro a 300 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 33.
Da 75 Euro a 450 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 8, art. 29, art. 30, art. 31, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 44

Accertamenti delle infrazioni ed ispettori e ecologici

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti il Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché il personale (ispettori ecologici) eventualmente incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 45
Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- ◆ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- ◆ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ◆ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- ◆ Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- ◆ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- ◆ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ◆ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ◆ Paglia e prodotti di paglia;
- ◆ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ◆ Feltri e tessuti non tessuti;
- ◆ Pelli e similpelle;
- ◆ Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ◆ Moquette, linoleum e tappezzerie;
- ◆ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ◆ Pellicole fotografiche;
- ◆ Accessori per l'informatica;
- ◆ Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- ◆ Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e similari;
- ◆ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, ecc.).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	pag. 2
Art. 3 - Finalità	pag. 2
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	pag. 2
Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento	pag. 3
Art. 6 - Attività di competenza del Comune	pag. 3
Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili	pag. 4
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti	pag. 4
Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento	pag. 4
Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 5

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 - Condizioni di assimilabilità	pag. 6
Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani	pag. 7

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 - Luogo di detenzione	pag. 8
Art. 14 - Modalità di raccolta	pag. 8
Art. 15 - Raccolta domiciliare	pag. 8
Art. 16 - Raccolta domiciliare della frazione residua	pag. 9
Art. 17 - Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica	pag. 9
Art. 18 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici	pag. 10
Art. 19 - Raccolta differenziata presso la Stazione Ecologica	pag. 10
Art. 20 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto	pag. 11
Art. 21 - Conferimento di medicinali scaduti	pag. 12
Art. 22 - Conferimento di pile esauste	pag. 12
Art. 23 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni	pag. 12
Art. 24 - Organizzazione del trasporto	pag. 12

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 25 - Applicazione	pag. 13
------------------------	---------

TITOLO V - RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26 - Definizione	pag. 14
Art. 27 - Competenze e aree di pertinenza	pag. 14
Art. 28 - Contenitori porta rifiuti	pag. 15
Art. 29 - Pulizia dei mercati	pag. 15
Art. 30 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	pag. 15
Art. 31 - Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti	pag. 16
Art. 32 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie	pag. 16
Art. 33 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche	pag. 16
Art. 34 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti	pag. 17
Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali	pag. 17
Art. 36 - Cantieri	pag. 17
Art. 37 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 18
Art. 38 - Asporto di scarichi abusivi	pag. 18
Art. 39 - Carogne animali	pag. 18
Art. 40 - Sgombero della neve	pag. 18
Art. 41 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	pag. 19

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 42 - Osservanza di altre disposizioni	pag. 20
Art. 43 - Sanzioni	pag. 20
Art. 44 - Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici	pag. 20
Art. 45 - Volontariato	pag. 21
Art. 46 - Entrata in vigore	pag. 21

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI	pag. 22
---	---------

ALLEGATO B – PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE